

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n.84  $\int \mathcal{C}\mathcal{O}$  del 23 settembre 2010

# LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il quale, al comma 1, ha stabilito che: "per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate ad un apposito Fondo di cui al comma 2";

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 45 il quale ha stabilito che: "nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore;"

VISTO il successivo comma 4 del citato articolo 45 il quale ha disposto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dall'articolo medesimo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;

VISTA la nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi del citato articolo 45 della legge n. 99/2009, provvedimento che è stato trasmesso, il 15 luglio 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2010, è stato rinviato per approfondimenti;





CONSIDERATO che, per l'esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 settembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di talune osservazioni e raccomandazioni; in particolare: il rappresentante della Regione Basilicata ha chiesto di uniformare le due procedure che distinguono il beneficio economico di importo pari o inferiore o superiore a 30 euro per beneficiario, attribuendo alle Regioni interessate tutte le risorse disponibili, mentre il rappresentante della Regione Veneto ha chiesto talune modifiche ai fini di considerare come beneficiari delle risorse che affluiscono al Fondo anche i territori regionali in cui si effettuano attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, così come previsto dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 99/2009; i rappresentanti dell'ANCI hanno richiamato l'attenzione circa il prerequisito della residenza certa del beneficiario del bonus da dimostrarsi con la sola patente di guida ed evidenziato perplessità sul fatto che il provvedimento preveda il beneficio per i soli maggiorenni possessori della patente di guida;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico hanno sostenuto la validità del provvedimento, ritenendolo aderente a quanto disposto dall'articolo 45 della legge n. 99/2009 e fornendo chiarimenti in ordine alle osservazioni presentate;

**CONSIDERATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, in ordine allo schema di decreto in esame:

- le Regioni hanno espresso parere negativo salvo l'accoglimento della proposta di sopprimere la distinzione tra agevolazione gestita dalle Regioni e agevolazione gestita dallo Stato, riconducendo la gestione dell'intero fondo in capo alle Regioni interessate comprese quelle nei cui territori sono presenti impianti di rigassificazione;
- l'ANCI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);
- l'UPI ha dichiarato di condividere la posizione delle Regioni;

CONSIDERATO che il Governo ha ribadito la validità dell'impianto del provvedimento in questione ritenendolo non in contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 99/2009 e tale da consentire di raggiungere più proficuamente gli obiettivi fissati dalla legge medesima;

## ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasmesso, con nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi


Brinchli



Il Presidente /// On le Dott. Raffaele Fitto

10 0





# Conferenza Unificata 23 settembre 2010

# Punto 4)

Schema di Decreto Ministeriale concernente l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'ANCI esprime parare favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti proposti

#### **OSSERVAZIONI**

L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto la possibilità di destinare delle risorse aggiuntive finalizzate "alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate".

Il legislatore ha espressamente voluto indicare i beneficiari quali "*tutti i residenti*" delle regioni interessate, ovvero indipendentemente dal loro status giuridico e cioè se cittadini italiani o stranieri "*regolarmente residenti*" ai sensi della normativa vigente.

Invero si osservano nel testo di schema di Decreto all'esame alcune scelte operate nella definizione dei beneficiari che si allontanano, e non poco, da quanto stabilito nella norma.

## Punto 1.

Si fa qui riferimento agli elementi introdotti ai fini dell'identificazione del beneficiario. La bozza di decreto dispone quali unici documenti da esibire: la patente di guida e il codice fiscale.

Si osserva che da tali documenti **non sarà possibile rinvenire** almeno uno dei prerequisiti richiesti dalla legge, ovvero **l'informazione della residenza certa del beneficiario**.

Ciò contrasta con lo stesso Articolo 2 comma 1 dello schema di Decreto proposto all'esame quando, nella definizione di beneficiario, individua "la persona fisica maggiorenne e munita di patente di quida residente nella regione interessata."

Dalla istruttoria tecnica avvenuta in sede di Conferenza Unificata, sembrerebbe che la stima della platea dei beneficiari non abbia tenuto conto dei cittadini non italiani residenti nelle regioni interessate e muniti di patente di guida, di cui invece dovrebbe tenersi conto.

Dal momento che la legge non obbliga i cittadini non italiani e residenti nelle regioni interessate a dotarsi della patente italiana, ovvero possono recarsi alla pompa muniti di valida patente di guida erogata dall'autorità del paese di provenienza, è assolutamente necessario ai fini del riconoscimento dei requisiti utili ad accertare la residenza, la produzione di altra documentazione aggiuntiva a quella prevista dall'art. 5 comma 3.

Inoltre, analoga osservazione è prodotta anche in ordine alla **restrizione della platea dei beneficiari** operata, individuando quali beneficiari solo i **residenti maggiorenni possessori della patente di guida**, ed introdotta come novità rispetto alla legge e contenuta nella bozza di Decreto sia all'art. 1 comma 1 che all'art. 2 comma 1, ovvero all'articolo 5 comma 3.

Si richiama l'attenzione, infine, sulla dicitura prevista dall'art. 5 comma 3 lett. a) "Patente di guida aggiornata" che non risponde alle caratteristiche previste dal Codice della Strada, atteso che lo stesso documento può essere valido o non valido, ove fosse già scaduta la validità del documento stesso.

La scelta operata con il decreto di cui all'esame è quella di prevedere dei bonus economici distinguendo gli interventi con due tipi di bonus:

- a) per le regioni la cui stima del bonus sia inferiore o uguale a 30 euro l'anno per beneficiario, con decreto del Ministro dell'Economia verranno attribuite le somme spettanti a ciascuna regione e destinate a benefici per i residenti del territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione;
- b) per le regioni la cui stima del bonus sia uguale o superiore a 30 euro l'anno per beneficiario, saranno erogati bonus economici diretti a maggiorenni possessori della patente di guida mediante carta ricaricabile.

#### **EMENDAMENTI**

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, si propongono i seguenti emendamenti imprescindibili al testo:

All'Art. 1 comma 1 sostituire le parole "a tutti i residenti maggiorenni" con le parole "a tutti i residenti anche minorenni purché"

All'art. 2 comma 1 eliminare le parole "maggiorenne e"

All'art. 3 comma 8 sostituire le parole " alla popolazione munita di patente di guida alla data del 31 dicembre e residente nelle rispettive regioni" con le parole "alla popolazione residente nelle rispettive regioni e munita, in ogni cao, di patente di guida alla data del 31 dicembre"

All'art. 5 comma 3 eliminare la parole "maggiorenni"

All'art. 5 comma 3 al punto a) sostituire le parole "patente di guida aggiornata" con le parole "patente di guida valida"

All'art. 5 comma 3 aggiungere il punto c)

c) Certificato di residenza nel caso in cui la residenza non si evinca dalla patente valida ma non italiana

